



Area Risorse e Sistemi  
Settore Personale e Sviluppo Organizzativo  
Unità Organizzativa  
Personale Tecnico Amministrativo e Dirigenti

AI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO  
AI RESPONSABILI DEI SETTORI  
AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI  
A TUTTO IL PERSONALE  
TECNICO ED AMMINISTRATIVO

E.P.C.

AI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI  
SINDACALI TERRITORIALI DI COMPARTO  
AI COMPONENTI DELLA RAPPRESENTANZA  
SINDACALE UNITARIA

CIRCOLARE 6 08 GIU. 2015

**Oggetto: Assenza per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.**

**Sentenza TAR Lazio del 17 aprile 2015, n. 5714.**

Con riferimento all'oggetto, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, con Sentenza del 17 aprile 2015, n. 5714, ha annullato la Circolare emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 febbraio 2014, n. 2, con la quale erano state fornite alcune indicazioni in merito all'articolo 4, comma 16 bis, del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativo alle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Pertanto, tenendo conto del nuovo orientamento giurisprudenziale in materia e in attesa delle indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, è ripristinato, a decorrere dal 17 aprile 2015, l'istituto dell'assenza per malattia anche nei casi di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. Nei casi innanzi specificati l'assenza può essere giustificata dal dipendente sia mediante l'attestazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica sia mediante la produzione di quella rilasciata da medici e strutture sanitarie private, purché nella attestazione sia indicato l'orario di inizio e quello di conclusione della prestazione.

Si rammenta che il ricorso all'istituto dell'assenza per malattia comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 71 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, la quale prevede che, nei "*... primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio...*".

Si rammenta, altresì, che, per le visite mediche, le terapie, le prestazioni specialistiche o gli esami diagnostici, il dipendente può giustificare l'assenza anche con i permessi per gravi e documentati motivi personali, nella misura massima delle diciotto ore annuali, o ricorrendo ad altri istituti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto universitario, quali, ad esempio, i cosiddetti "*permessi brevi*".

Si fa infine, presente che, a decorrere dalla data di emanazione della presente Circolare cessa di produrre effetti la Circolare del 30 ottobre 2014, n. 14, con la quale questa Direzione Generale aveva precedentemente disciplinato la stessa materia.

Per ogni eventuale, ulteriore chiarimento in merito al contenuto della presente Circolare è possibile rivolgersi alla Dottoressa Maria Grazia De Girolamo, che può essere contattata al seguente numero di telefono 0824-305046 o al seguente indirizzo di posta elettronica [degirolamo@unisannio.it](mailto:degirolamo@unisannio.it), ovvero alla Dottoressa Maria Pia Iacobacci, che può essere contattata al seguente numero di telefono 0824-305076 o al seguente indirizzo di posta elettronica [mariapia.iacobacci@unisannio.it](mailto:mariapia.iacobacci@unisannio.it).

Il Direttore Generale

Dott. Gaetano TELESIO

